

Articolo 21 Attuale

Comma 1

L'amministrazione della Società è affidata, a scelta dell'assemblea, ad un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri, ovvero ad un Amministratore Unico.

Articolo 21 Modifica

Comma 1

L'amministrazione della Società è affidata, a scelta dell'Assemblea dei Soci, ad un Amministratore Unico ovvero ad un Consiglio di Amministrazione; in tale ultima ipotesi il numero degli amministratori componenti il Consiglio di amministrazione non potrà eccedere il numero di 3 ovvero il numero di 5 giusto quanto previsto dalla legislazione vigente.

I restanti commi rimangono invariati